



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Ordinanza n. 19 del 6 ottobre 2022

Organizzazione della Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017.

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'Isola d'Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, On.le Avv. Giovanni Legnini, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 14 febbraio 2022 al n.323;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e in particolare le disposizioni di cui al capo III, intitolato "Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017" (d'ora in avanti "decreto-legge n. 109 del 2018");

Visto l'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale è stata disposta la proroga, fino al 31 dicembre 2022, del termine della gestione straordinaria previsto all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018;

Visto l'articolo 18 del decreto legge n. 109 del 2018 rubricato "Funzioni del Commissario straordinario", in particolare i seguenti commi:

- comma 2, il quale prevede che *"Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo."*;
- comma 4, il quale prevede che *"Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3920 del 28 gennaio 2011, che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite."*
- comma 5, il quale prevede che *"Per le attività di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 19."*;

Dato atto che in data 19 luglio 2022 è stata sottoscritta tra il Commissario straordinario e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, la convenzione per l'assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario medesimo con il decreto legge n. 109 del 2018;

Vista l'ordinanza commissariale n.17 del 31 maggio 2022, con la quale sono state introdotte misure di semplificazione finalizzate ad accelerare la ricostruzione, anche attraverso l'esercizio dei poteri in



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

deroga previsti dall'articolo 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 (d'ora in avanti "decreto legge n. 189 del 2016") nonché dall'articolo 11, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n.120 (d'ora in avanti "decreto legge n. 76 del 2020"), in considerazione dell'urgenza e della particolare criticità degli interventi necessari alla speditezza della ricostruzione;

Visto in particolare l'articolo 6 della predetta ordinanza il quale, innovando significativamente rispetto alle procedure precedentemente applicate, istituisce la "Conferenza speciale di servizi", ai sensi degli articoli 14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990, nel corso della quale i procedimenti relativi alla definizione delle domande di condono, di acquisizione del titolo edilizio eventualmente richiesto, di determinazione e di concessione del contributo, saranno istruiti e decisi attraverso un procedimento unitario;

Visto l'articolo 31 rubricato "Struttura del Commissario straordinario" in particolare i seguenti commi:

- comma 1: *"Il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura di cui al comma 2, anche in aree e unità organizzative con propri atti in relazione alle specificità funzionali e di competenza."*;
- comma 2: *"Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, il Commissario straordinario si avvale, oltre che dell'Unità tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, le cui sedi sono individuate a Roma e quelle operative a Napoli e nell'Isola di Ischia. Essa è composta da un contingente nel limite massimo di 12 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si può avvalere altresì di un numero massimo di 3 esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."*;
- comma 6: *"Il Commissario straordinario può avvalersi di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria. La costituzione e il funzionamento del comitato sono regolati con provvedimenti del Commissario straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 2. Per la partecipazione al comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Agli oneri derivanti da eventuali rimborsi spese per missioni si fa fronte nell'ambito delle risorse di cui alla contabilità speciale di cui all'articolo 19."*;

Ravvisata la necessità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legge n. 109 del 2018, commi 1 e 2, di disciplinare l'organizzazione e l'articolazione interna della Struttura commissariale, al fine di conferire un assetto compiuto alla stessa e di meglio definire le funzioni e i compiti del personale in servizio, in vista del regolare svolgimento delle attività finalizzate agli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

interventi di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici e tenuto conto delle nuove e complesse attività connesse all'attuazione dell'ordinanza n. 17 del 2022 sopra richiamata;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché il rispetto dei termini procedurali, di dover autorizzare, con specifici provvedimenti del Commissario straordinario, il dirigente della Struttura commissariale, che assume la veste di funzionario delegato, all'acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo, fermo restando il budget complessivo, come definito dalle ordinanze commissariali;

Ritenuto necessario, analogamente a quanto previsto nell'ambito della Struttura commissariale sisma 2016 dall'ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021, ammessa alla registrazione dalla Corte dei Conti, istituire gruppi di lavoro e nuclei di esperti per il supporto allo svolgimento dei compiti attribuiti al Commissario straordinario, nonché per procedimenti particolarmente complessi;

Ritenuto altresì necessario, al fine di una migliore organizzazione degli uffici tenuto anche conto della presenza di una unica figura dirigenziale all'interno della Struttura commissariale, riconoscere al dirigente medesimo, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale testualmente recita *"I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile."*;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (d'ora in avanti "decreto legge n. 228 del 2021") e, in particolare, l'articolo 13, comma 4-bis, che dispone che *"4-bis. Fino al termine della durata della gestione commissariale, il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 esercita le funzioni previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario può avvalersi della collaborazione degli uffici della struttura commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n. 189 del 2016. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente."*;

Visto l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal successivo articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha stabilito il divieto di per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

legislativo 30 marzo 2001, n. 4 165, nonché per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché per le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; detti incarichi, le cariche e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito e, per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione;

Visti i pareri resi dagli esperti della Struttura commissariale, acquisiti al prot. nn. 2738 e 2757 del 5 ottobre 2022;

Accertata con il Dirigente della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6103 di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018;

DISPONE

Articolo 1

(Oggetto)

1. La presente ordinanza, in attuazione delle disposizioni normative richiamate in premessa, disciplina l'organizzazione della Struttura posta alle dipendenze del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017.
2. La Struttura commissariale opera a supporto del Commissario straordinario per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate ai sensi del decreto legge n. 109 del 2018.

Articolo 2

(Organizzazione della Struttura commissariale)

1. Il Commissario straordinario è l'organo di vertice della Struttura commissariale, ne determina gli indirizzi e i risultati e ne assicura il coordinamento.
2. La Struttura commissariale, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, è articolata, ai sensi dell'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legge n. 109 del 2018, in un Ufficio di livello dirigenziale non generale cui è preposto un dirigente nominato con provvedimento del Commissario straordinario. All'Ufficio di livello dirigenziale non generale sono attribuite le competenze e funzioni di cui all'articolo 4.
3. L'Ufficio di livello dirigenziale non generale è articolato in quattro Aree, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5.
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 109 del 2018, alla Struttura commissariale è assegnato un contingente nel limite massimo di dodici unità di personale non dirigenziale scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Al fine di garantire il buon andamento delle attività riconducibili alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, e tenuto conto delle nuove e complesse attività connesse all'attuazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

dell'ordinanza n. 17 del 2022 contenente misure di semplificazione e accelerazione degli interventi di ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017, il Commissario straordinario, sentito il dirigente, nell'ambito delle previsioni normative e contrattuali vigenti, può con proprio decreto individuare specifici progetti legati alla ricostruzione da assegnare al personale della Struttura commissariale.

Articolo 3

(Attività di supporto alla Struttura commissariale)

1. Nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto legge n. 109 del 2018, il Commissario straordinario si avvale dell'Unità tecnico-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011.
2. Il Commissario straordinario si avvale, inoltre, in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legge n. 109 del 2018, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la stipulazione di apposita convenzione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 109 del 2018, il Commissario straordinario, in attuazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del decreto legge n. 228 del 2021, può avvalersi della collaborazione degli Uffici della Struttura commissariale di cui all'articolo 50 del decreto legge n. 189 del 2016, anche mediante conferimento di specifici incarichi a dirigenti, esperti o sub Commissari, per questioni caratterizzate da particolare complessità tecnica, economica o giuridica.
4. Gli esperti di cui può avvalersi il Commissario straordinario, nel limite massimo di tre, previsti dall'articolo 31, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge n. 109 del 2018, sono nominati con proprio provvedimento. Con il medesimo provvedimento, il Commissario straordinario stabilisce altresì il trattamento economico, al netto di IVA e oneri di legge, se dovuti, tenendo conto delle complessità ed eterogeneità delle attività per le quali l'esperto è chiamato a fornire la propria consulenza e il proprio supporto. Il trattamento economico degli esperti non può comunque superare l'importo massimo previsto per gli esperti della Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
5. Fermo restando il contingente numerico degli esperti previsto all'articolo 31, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge n. 109 del 2018, il Commissario straordinario può altresì conferire incarichi di studio e/o consulenza a soggetti in possesso di una particolare e comprovata specializzazione, che pertanto possano assicurare un rilevante supporto alla Struttura commissariale. Il relativo trattamento economico è stabilito con il provvedimento di nomina nel limite dello stanziamento massimo da stabilirsi con apposito decreto del Commissario straordinario.
6. Per il supporto allo svolgimento dei compiti attribuiti, nonché per procedimenti particolarmente complessi, il Commissario straordinario può istituire, con proprio provvedimento, gruppi di lavoro e nuclei di esperti, di cui possono essere chiamati a far parte anche le professionalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo, nonché, secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, tutti gli uffici di cui all'ordinanza del Commissario straordinario sisma 2016 n. 115 del 9 aprile 2021, ivi comprese le figure degli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

esperti, dei consulenti e, in ragione di quanto previsto dall'ordinanza commissariale n.110 del 21 novembre 2020 del medesimo Commissario straordinario, i sub Commissari. Nell'ambito dei predetti gruppi, è istituito il gruppo di lavoro con il compito di assicurare le attività proprie del Commissario straordinario nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 2 dell'ordinanza n. 17 del 2022 e di curare l'interlocuzione e il coordinamento con la Regione Campania nell'ambito della predisposizione del Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24bis del decreto legge n. 109 del 2018.

7. Con il provvedimento istitutivo dei gruppi di lavoro e nuclei di esperti di cui al comma 6, sono stabiliti i rimborsi spese per lo svolgimento delle attività affidate. Detti oneri sono posti a carico delle spese di funzionamento della Struttura.
8. E' istituita la Segreteria tecnica ai fini del corretto svolgimento della Conferenza speciale di servizi di cui all'articolo 6 dell'ordinanza n. 17 del 2022, nonché della Conferenza speciale di servizi delle ordinanze in deroga di cui al successivo articolo 6, con il compito di supportare la Struttura commissariale nella cura di tutti gli adempimenti afferenti al corretto svolgimento delle Conferenze medesime, la relativa verbalizzazione e tenere i rapporti con gli enti che le compongono.

Articolo 4

(Ufficio di livello dirigenziale non generale)

1. L'Ufficio di livello dirigenziale non generale svolge tutte le attività di amministrazione e gestione strumentali all'esercizio delle attribuzioni e dei compiti del Commissario straordinario ai sensi del decreto legge n. 109 del 2018, nonché al funzionamento della Struttura.
2. A capo dell'Ufficio di cui al comma 1, per lo svolgimento delle attività istituzionali, è preposto il dirigente di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 109 del 2018. L'Ufficio di cui al comma 1:
 - a) cura la gestione degli affari generali, della Struttura commissariale, del personale che opera presso la Struttura, nonché del contingente di esperti di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legge n.109 del 2018 e dei consulenti;
 - b) coadiuva il Commissario straordinario per l'attività di redazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti commissariali nonché nel coordinamento della programmazione della spesa;
 - c) presiede, su delega del Commissario straordinario, la Conferenza speciale di servizi di cui all'articolo 6 dell'ordinanza commissariale n. 17 del 2022 nonché la Conferenza speciale di servizi delle ordinanze in deroga di cui all'articolo 6;
 - d) cura i rapporti con ANAC e con la Struttura di missione Antimafia del Ministero dell'interno di cui all'articolo 30 del decreto legge n. 189 del 2016, giusta previsione di cui all'articolo 29 del decreto legge n. 109 del 2018, per la vigilanza contro la corruzione e le infiltrazioni criminali;
 - e) cura la corretta tenuta delle scritture contabili inerenti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;
 - f) rilascia i pareri di regolarità amministrativo contabile sugli atti di gestione e sulle proposte di liquidazione della spesa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- g) vigila sulla correttezza dell'assegnazione della posta tramite il protocollo della Struttura commissariale;
 - h) assicura la programmazione e gestione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'attività della Struttura;
 - i) cura le attività di competenza della Struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione privata e di ricostruzione pubblica;
 - j) assicura le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, tutela della riservatezza dei dati personali e trasparenza, curando l'adozione dei relativi atti e gli adempimenti normativamente previsti;
 - k) cura la pubblicazione delle ordinanze e la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Commissario straordinario, secondo le norme vigenti in materia di trasparenza;
 - l) cura il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché il rispetto dei termini procedurali, il dirigente dell'Ufficio di livello dirigenziale non generale, che assume la veste di funzionario delegato, può essere autorizzato, con specifici provvedimenti del Commissario straordinario, all'acquisto ed alla conseguente emanazione dei relativi ordinativi di spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi strumentali indispensabili per il funzionamento della struttura stessa, nel limite di diecimila euro per ciascun ordinativo, fermo restando il budget complessivo, come definito dalle ordinanze commissariali. In tali casi, il dirigente è altresì autorizzato all'impiego delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto legge n. 109 del 2018.
4. Il dirigente dell'Ufficio di cui al comma 1, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per specifiche e comprovate ragioni di servizio può, sentito il Commissario straordinario, delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui al comma 2, ad una unità di personale da individuare tra quelle appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio presso la Struttura commissariale, in possesso del titolo di studio ed esperienza professionale coerenti con le funzioni e attività oggetto di delega, e che ricopra le posizioni funzionali più elevate nell'ambito delle Aree e Unità organizzative di cui all'articolo 5. In tali casi, non trova applicazione l'articolo 2103 del codice civile.
5. Il Commissario straordinario, nell'ambito dell'attività di gestione della realizzazione delle opere pubbliche di cui è Soggetto attuatore ai sensi del successivo articolo 6, può delegare al dirigente la stipula dei contratti di affidamento dei lavori e le successive attività di gestione degli stessi.
6. Per tutto quanto non diversamente stabilito dalla presente ordinanza, al dirigente e al personale della Struttura commissariale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 5

(Aree e Unità organizzative)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 4, comma 2, l'Ufficio di livello dirigenziale non generale è articolato in quattro Aree:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- Area programmazione della ricostruzione, Conferenze speciali di servizi e Conferenza di servizi di pianificazione
 - Area amministrativa e affari generali
 - Area tecnica
 - Area finanziaria.
2. **L'Area programmazione della ricostruzione, Conferenze speciali di servizi e Conferenza di servizi di pianificazione** cura:
- il corretto svolgimento della Conferenza speciale di servizi di cui all'articolo 6 dell'ordinanza n. 17 del 2022 e della Conferenza speciale di servizi delle ordinanze in deroga;
 - la programmazione delle attività relative alla ricostruzione;
 - i rapporti con la Conferenza di servizi di pianificazione di cui all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 17 del 2022.
3. **L'Area amministrativa e affari generali** cura:
- gli affari generali ed i rapporti esterni;
 - la ricezione delle pec e delle mail in entrata nelle caselle di posta istituzionali del Commissariato, l'assegnazione della posta al personale tramite il protocollo della Struttura commissariale;
 - la trasmissione in uscita di atti del Commissario tramite mail e pec;
 - la predisposizione di atti di carattere generale su indicazione del Dirigente di cui al precedente articolo 4;
 - la segreteria tecnico-amministrativa del Commissario straordinario;
 - il rapporto con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e con gli esperti e i consulenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 5;
 - la pubblicazione delle ordinanze e la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale del Commissario straordinario;
 - l'adempimento degli obblighi in materia di legalità e trasparenza;
 - il raccordo con le unità organizzative e con l'Unità Tecnico Amministrativa (U.T.A.) in ordine a tutte le attività di supporto e alla gestione delle risorse umane e strumentali.
4. **L'Area tecnica** è articolata in tre Unità organizzative:
- a) Unità organizzativa "Ricostruzione privata"
 - b) Unità organizzativa "Ricostruzione pubblica"
 - c) Unità organizzativa "Edilizia ecclesiastica"
- aa) L'Unità Organizzativa "Ricostruzione privata":
- cura le attività di competenza della Struttura commissariale in relazione alla gestione degli interventi di ricostruzione privata, le attività istruttorie e la definizione dei procedimenti per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata;
 - svolge attività di raccordo con la Segreteria tecnica per la gestione delle pratiche da sottoporre alla Conferenza speciale di servizi di cui all'articolo 6 dell'ordinanza n.17 del 2022 e svolge attività di confronto e raccordo con gli enti coinvolti nella medesima Conferenza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

- cura la gestione delle problematiche tecniche relative alle istruttorie delle richieste di contributo, dei livelli operativi, delle manifestazioni di volontà e nonché gli incontri tecnici presso gli uffici della Struttura commissariale di Napoli e Ischia;
- cura la gestione del Servizio Assistenza Sisma, provvedendo all'assegnazione e risoluzione di quesiti e istanze di ricostruzione privata rivolte alla Struttura commissariale, anche attraverso la predisposizione di FAQ, pareri e circolari da pubblicare sul sito del Commissario straordinario;
- cura la gestione delle attività inerenti all'avanzamento della ricostruzione privata e supporta le attività di redazione delle ordinanze per la ricostruzione privata;
- cura lo sviluppo della piattaforma on line per la realizzazione dello sportello digitale per la gestione delle richieste di contributo on line, in collaborazione con società o enti preposti allo sviluppo informatico;
- cura la tenuta della pagina di verifica dello stato di avanzamento delle richieste di contributo e delle informazioni al cittadino, con il supporto del personale informatico;
- gestisce il sistema informativo nell'ambito del sistema Erikus per il monitoraggio delle attività di ricostruzione.

bb) L'Unità Organizzativa "Ricostruzione pubblica":

- cura le questioni di natura tecnica e di interesse geologico e cartografico comprese le attività finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico;
- svolge attività di raccordo con la Segreteria tecnica per la gestione delle pratiche da sottoporre alla Conferenza speciale di servizi delle ordinanze in deroga;
- cura le attività finalizzate al completamento degli interventi emergenziali;
- cura le attività inerenti alle attività istruttorie per gli interventi di ricostruzione pubblica;
- cura le questioni urbanistiche connesse alla ricostruzione pubblica;
- supporta le attività di redazione delle ordinanze per la ricostruzione pubblica;
- esamina i progetti presentati dai soggetti attuatori e ne verifica la congruità economica in attuazione dell'articolo 26, comma 8, del decreto legge n. 109 del 2018, ai fini della definitiva approvazione dei progetti esecutivi da parte del Commissario straordinario;
- predispone i decreti di concessione dei contributi e li sottopone al Commissario straordinario per la relativa adozione.

cc) L'Unità Organizzativa "Ricostruzione edifici ecclesiastici":

- esamina i progetti presentati dai soggetti attuatori e ne verifica la congruità economica in attuazione dell'articolo 26, comma 8, del decreto legge n. 109 del 2018, ai fini della definitiva approvazione dei progetti esecutivi da parte del Commissario straordinario;
- predispone i decreti di concessione dei contributi e li sottopone al Commissario straordinario per la relativa adozione;
- supporta le attività di redazione delle ordinanze per la ricostruzione degli edifici ecclesiastici;
- cura i rapporti con gli enti (Diocesi, Segretariato Regionale, Soprintendenza area metropolitana di Napoli).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

5. L'Area finanziaria:

- coadiuva il dirigente nella corretta tenuta delle scritture contabili inerenti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;
- rilascia le attestazioni di copertura finanziaria su ogni proposta di liquidazione della spesa;
- predispone i decreti di concessione dei contributi di ricostruzione e di pagamento;
- sovrintende alla erogazione dei contributi assistenziali ai cittadini;
- sovrintende alla erogazione dei contributi per la ripresa produttiva delle imprese danneggiate dal sisma, in attuazione dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2022;
- svolge le funzioni di economato.

6. Nell'ambito delle Aree ed Unità Organizzative di cui ai commi precedenti, fatta salva la facoltà prevista all'articolo 4, comma 4, possono essere individuate unità di personale con funzioni di coordinamento e raccordo con l'Ufficio di livello dirigenziale non generale, c.d. *coordinatori*, da individuare tra il personale in servizio presso la Struttura commissariale e in possesso del titolo di studio ed esperienza professionale coerenti con le funzioni e attività da svolgere.

7. Nell'esercizio delle proprie funzioni il dirigente, sulla base delle specifiche esigenze connesse alle attività da svolgere, con proprio provvedimento approva l'organigramma, assegna le unità di personale alle Aree ed Unità Organizzative e adotta tutti gli atti necessari a dare completa attuazione alla presente ordinanza.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di ordinanze in deroga ai sensi dell'art.11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020)

1. Per interventi di particolare criticità ed urgenza individuati con ordinanze in deroga, da emanarsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n.76 del 2020, nonché dell'articolo 13, comma 4bis, del decreto legge n. 228 del 2021, la Struttura commissariale può svolgere le funzioni di Soggetto attuatore e stazione appaltante.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede a nominare il Responsabile unico del procedimento (RUP) e le altre figure tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché a individuare uno o più responsabili tecnici con la funzione di predisporre le relazioni istruttorie, con l'ausilio degli esperti della Struttura commissariale, di coordinare gli interventi ed assicurarne il monitoraggio. Agli stessi tecnici incaricati potranno essere affidate le funzioni istruttorie previste dal comma 8, dell'articolo 26, del decreto legge n. 109 del 2018, nonché quelle eventualmente introdotte con le ordinanze in deroga. Il Commissario straordinario può, altresì, affidare l'incarico di Collaudatore.
3. Il Commissario straordinario individua, all'interno della Struttura commissariale, i soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali cui affidare gli incarichi di cui al comma 2.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017

Articolo 7

(Procedimento di formazione degli atti di spesa)

1. Al fine della sottoposizione alla firma del Commissario degli atti di spesa, il dirigente e, ove ricorra, il delegato di funzioni dirigenziali, per ogni atto che comporti liquidazione della spesa, rilasciano il parere di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di propria competenza.
2. Per i decreti di concessione dei contributi di ricostruzione ai privati, i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui al comma 1 vengono rilasciati previa istruttoria dei coordinatori delle Unità Organizzative.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza cessano di avere efficacia i decreti commissariali n. 402 del 16 gennaio 2020 e n. 1254 del 15 novembre 2021. Cessano, altresì, di avere efficacia i decreti commissariali di nomina dei gruppi di lavoro per l'istruttoria delle pratiche di ricostruzione pubblica e privata.

Articolo 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri per l'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse stanziare per il funzionamento della Struttura del Commissario straordinario e trovano copertura nel Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 109 del 2018.

Articolo 10

(Entrata in vigore)

1. La presente ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Campania, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola d'Ischia.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web istituzionale del Commissario straordinario: <https://sismaischia.it> e nell'Albo Pretorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia.
3. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Commissario straordinario.
4. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Commissario Straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini